

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1123

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREOLI, AIARDI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA CACCIA, CASATI, CHIRIANO, COBELLIS, CRESCENZI, COLONI, DEGENNARO, GELPI, GOTTARDO, MELELEO, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PIREDDA, ROJCH, SAVIO, SINESIO, VAIRO, VITI, ZUECH

Presentata il 22 luglio 1987

Norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati tributari e loro stato giuridico

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — La presente proposta di legge era già stata presentata nella ottava legislatura con il n. 1382 alla Camera e con il n. 1180 al Senato e ripresentata alla Camera con il n. 551 nella nona legislatura.

Convinti più che mai della validità, attualità ed opportunità di tutto quanto già proposto, si ripresentano le « norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati tributari e sul loro stato giuridico », fiduciosi nelle migliori fortune della proposta di legge nell'attuale legislatura.

2. — Con decreto del Ministro delle finanze, del 30 aprile 1977, fu istituita una commissione di studio per la riforma delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria.

Tale commissione, presieduta dall'allora sottosegretario, senatore Santalco, e

composta da rappresentanti sindacali, dirigenti dell'amministrazione finanziaria e magistrati della Corte dei conti, ha ultimato i lavori il 30 novembre 1977.

Negli atti della commissione, a pagina 213, a proposito del contenzioso tributario, si legge:

« La riforma del contenzioso tributario, attuata per esigenze di ordine costituzionale come revisione della precedente normativa, se da un lato ha reso più razionale il processo tributario, avvicinandolo a quello ordinario con tutte le garanzie di autonomia e di indipendenza ai fini dell'imparziale applicazione della legge, è però mancata sul piano della funzionalità, avendo dato vita ad organi che non sono in grado di adempiere alla funzione per cui sono stati istituiti.

Sta di fatto che al 31 dicembre 1976, e cioè dopo appena due anni dall'effettivo avvio del nuovo ordinamento, si era già accumulato presso le commissioni tributarie un arretrato di ottocentomila ricorsi » (oggi siamo a numeri di sette cifre !).

Più avanti, a proposito delle disfunzioni dell'attuale processo tributario, si legge:

« Spesso le persone designate mancano della specifica competenza tecnico-giuridica che ogni membro di commissione dovrebbe possedere per l'adempimento della funzione giurisdizionale, tenuto conto che, a differenza dei giudici popolari, essi devono essere in grado di svolgere in udienza una corretta relazione dei fatti dedotti in causa e di redigere, successivamente, la decisione. Inoltre, la maggior parte dei componenti hanno impegni professionali di lavoro, per cui sono poco disponibili per l'assolvimento dell'incarico. Risulta, infatti, che sono molti i membri che non partecipano con assiduità alle sedute o non vi partecipano affatto, a ciò probabilmente indotti anche dall'insignificante entità del compenso percepito.

Né molto tempo possono, a loro volta, dedicare alla commissione il presidente, il presidente di sezione ed il vice presidente, i quali essendo magistrati sono fin troppo assorbiti dalle non meno impegnative funzioni d'istituto ».

Sempre la commissione Santalco, a pagina 214, rilevando l'evidente incongruenza del sistema, sottolinea come non si comprenda: « perché lo Stato che pure ha creato organi di giurisdizione speciale ad alto livello come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e da ultimo i Tribunali amministrativi regionali ha invece dato vita, per una delle funzioni più delicate, quale appunto la giustizia tributaria, a organi non altrettanto qualificati e, come si è visto, niente affatto funzionali, vanificando l'azione di accertamento. Il danno che ne deriva all'Erario può farsi ascendere a centinaia di miliardi ».

« La commissione ritiene che comunque il vero nodo da sciogliere sia quello

del "tempo pieno", che comporta la creazione di organi del contenzioso capaci di funzionare alla stessa stregua dei tribunali ordinari o amministrativi, non potendo la giustizia tributaria permettersi il lusso di essere lenta specialmente in un Paese come il nostro in cui il contribuente è portato per temperamento a contrastare sempre e con ogni mezzo la pretesa della Finanza. Il problema, non è più procrastinabile, costituendo la giustizia fiscale lo strumento più completo ed incisivo della lotta alle evasioni, perché solo con decisioni sollecite e tempestive si esalta e si completa l'azione accertatrice, si scoraggia il ricorso defatigatorio, si consegue la rapida e progressiva realizzazione del credito erariale ».

Oggi, a quasi dieci anni dalla pubblicazione degli atti della commissione Santalco, che con incisiva, sconcertante lucidità suonano grave denuncia e coercitiva necessità ad operare (già 1.800.000 ricorsi pendenti al 1978, 3.800.000 alla fine del 1986, incompetenze professionali, sistema incongruente, danni all'Erario per centinaia di miliardi), si impone l'intervento immediato del legislatore con la procedura di urgenza.

3. — La realizzazione della giustizia tributaria, seppure impossibile su un piano effettivo, va dunque ricercata e perseguita con tutti gli strumenti idonei.

È in gioco l'attendibilità di un intero sistema politico, e solo la continua ricerca dell'adeguamento di un sistema tributario al principio costituzionale della contribuzione alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive garantisce l'accettabilità sociale di un moderno sistema impositivo.

Per il conseguimento di tale obiettivo lo strumento di maggior incisività è costituito dalla lotta all'evasione, fenomeno che trae origine non solo dalla attuale carenza di strutture in cui versa l'Amministrazione finanziaria, ma anche dallo stato attuale del contenzioso tributario.

La non univocità di indirizzi giurisprudenziali da parte degli attuali organi contenziosi, dovuta alla qualificazione

non strettamente « tecnica » dei suoi componenti, e soprattutto gli enormi tempi tecnici necessari per espletare i vari gradi di giurisdizione, generano una serie di ricorsi a scopo dilatorio che da un lato procurano un gravissimo danno economico all'erario, e dall'altro caricano di un'enorme mole di lavoro le attuali commissioni.

Di tale realtà, onorevoli colleghi, dobbiamo — amaramente — prendere atto ed è nostro compito affrontare definitivamente un problema di così vasta portata sociale approntando una soluzione legislativa che allinei il nostro sistema a quello dei paesi più avanzati, e crei una « magistratura tributaria » organo snello, funzionale, efficiente.

Del resto la normativa in materia è stata oggetto di un continuo processo di « revisione » che, a ben osservare, non può che culminare nella istituzione di un organo di giurisdizione speciale.

Al riguardo, tanto per fare un esempio, va tenuto presente che anche nella Germania federale esiste un organo di giurisdizione speciale (*ratione materiae*) articolato in due gradi: il *Finanzgericht* e il *Bundesfinanzhof*. Tale organo di giurisdizione finanziaria è indipendente, autonomo ed in posizione di assoluta parità ed uguaglianza rispetto alla giurisdizione ordinaria (civile e penale), giurisdizione del lavoro, giurisdizione amministrativa, giurisdizione sociale (vedi articolo 96 G.G.). La competenza giurisdizionale di tale organo di giurisdizione finanziaria è generale in materia di tributi e riguarda sia l'*an* che il *quantum*. (Vedi, al riguardo, gli articoli 92 e 104 della *Grundgesetz*, ed in particolare gli articoli 96 e 97 per le garanzie di indipendenza ed autonomia, e l'articolo 101, n. 2 il quale pone una riserva di legge a favore dell'istituzione di tribunali per particolari materie).

Il travaglio della normativa italiana sul contenzioso è testimoniato dal discorde parere tra Corte di cassazione e Corte costituzionale sulla natura giuridica delle commissioni tributarie.

Quest'ultima con le sentenze n. 6/1969 e 10/1969, aveva in realtà, nel riconoscere natura amministrativa alle commissioni, sollecitato il legislatore ad adeguare le vecchie commissioni tributarie alla previsione costituzionale.

Tale invito è stato raccolto dal legislatore che con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e con il relativo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ha cercato di attuare una revisione. Tale revisione è rimasta però parziale perché, se da un lato ha migliorato la struttura delle commissioni e reso più razionale il procedimento tributario, avvicinandolo a quello ordinario, non è certo riuscita a garantire a pieno le caratteristiche di organo « tecnico, indipendente ed imparziale » a tali commissioni.

Il *revirement* attuato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 287 del 19-21 dicembre 1974, con cui ha riconosciuto la natura giurisdizionale delle nuove commissioni, costituisce certamente un valido punto di partenza da cui deriva la necessità della istituzione di un organo di magistrati per le commissioni tributarie.

Del resto tutti gli organi di giurisdizione speciale, eccetto le commissioni, hanno un organo di magistrati.

In altri termini occorre, finalmente, dare attuazione agli indirizzi forniti dal Parlamento in occasione della discussione della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, allorquando venne affermato che la soluzione relativa al contenzioso tributario doveva ritenersi « provvisoria » e che, entro termini ragionevoli, bisognava adottare una soluzione « definitiva ».

La stessa Commissione parlamentare, nell'esprimere il proprio parere sullo schema di decreto delegato, pensò che occorreva un successivo provvedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. Ed indicò, come soluzione, « la creazione di una vera e propria magistratura tributaria con l'istituzione di un ruolo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ».

4. — Tale istituendo ruolo di magistrati potrebbe finalmente realizzare in sé le caratteristiche richieste dalla Costituzione ad ogni organo giudicante.

L'imparzialità e l'indipendenza, ad esempio, attualmente non sono garantite in modo soddisfacente. L'esempio più vistoso è dato dalla possibilità per gli avvocati dello Stato di far parte della Commissione tributaria centrale. Invero tale disposizione risulta estremamente sospetta sia perché, durante l'incarico di componente la commissione, gli avvocati continuano ad esercitare la loro attività sia perché l'Avvocatura dello Stato è un organo che si trova in una posizione di dipendenza gerarchica dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stessa caratteristica di « idoneità », richiesta agli estranei alla magistratura quali giudici speciali, con l'articolo 102 della Costituzione, non è presente tra i requisiti richiesti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 per i componenti le commissioni tributarie.

La professionalità del giudice, poi, non è il frutto del capriccio di questo o di quell'ordinamento, ma il risultato di una ultrasecolare esperienza che si basa sulla necessità che il giudice dedichi interamente la sua preparazione ed esperienza al servizio della giustizia. Si tratta di una esigenza intimamente connessa alla nozione stessa di giustizia, intesa in senso sostanziale, dal quale concetto non è scisso il principio dell'indipendenza e della imparzialità del giudice.

Il complesso della normativa tributaria ha raggiunto natura e dimensioni tali, assolutamente non inferiori agli altri rami del diritto, da richiedere — in chi è chiamato ad applicarla — una profonda conoscenza della materia. Quali effettive ed oggettive garanzie può fornire un giudice che, a parte la preparazione specifica (per coltivare la quale spesso, nell'attuale sistema, non ha né il tempo né l'interesse!), si dedica ad amministrare la giustizia tributaria nei ritagli di

I rapporti, poi, di interdipendenza fra gli organi del contenzioso e l'Amministrazione finanziaria sono tuttora esistenti, ed ancora numerose sono le possibilità di quest'ultima di incidere sull'attività delle commissioni.

5. — L'istituendo ruolo organico, lasciando invariato il numero delle commissioni, comporterebbe una sensibile riduzione del numero delle sezioni ed una contestuale riduzione dei componenti.

Già nel 1983 i componenti delle Commissioni tributarie ammontavano ad un totale di 8.341 unità, così ripartiti:

Commissione tributaria centrale, 169 membri (24 sezioni);

commissione di secondo grado, 2.898 membri (483 sezioni);

commissione di primo grado, 5.274 membri (879 sezioni).

Il ruolo organico dei magistrati tributari addetti alle commissioni sarebbe, invece, composto da sole 2.673 unità con un numero di componenti, quindi, di gran lunga inferiore.

L'istituendo ruolo, composto da magistrati veri e propri a tempo pieno, con un ridotto onere finanziario, risolverebbe così una lunga serie di problemi, dando risposta ad una sentita esigenza sociale.

Infine per ovviare all'inconveniente di reperire, in sede di prima applicazione delle nuove norme, un certo numero di esperti, è prevista l'utilizzazione accanto agli attuali componenti le commissioni tributarie (rispetto dei diritti quesiti, ma anche buon uso di esperienze professionali collaudate) anche dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, in possesso (sia gli uni che gli altri) di determinati requisiti. Componenti e dipendenti delle amministrazioni finanziarie, che potrebbero essere selezionati, mediante un concorso per titoli ed esami, a somiglianza di quanto già utilmente sperimentato in occasione della istituzione dei Tribunali amministrativi regionali.

Peraltro, al fine di assicurare che l'attività delle commissioni proceda senza soluzione di continuità, è previsto che i membri scelti con il sistema indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuino a prestare la loro attività fino a quando non sarà stato integralmente composto il nuovo collegio.

Ovviamente, come per tutti gli organi giurisdizionali ordinari e speciali, l'accesso alla carriera di magistrato sarà consentito unicamente mediante concorso per titoli ed esami ai quali potranno partecipare esclusivamente persone in possesso di particolari requisiti.

Unicamente chi entra a far parte della magistratura tributaria in seguito alla selezione di un concorso per titoli ed esami sarà pienamente capace di adempiere ad un dovere professionale sancito dalla Costituzione, impegnandosi in una attività a tempo pieno e non in una appendice lavorativa, subordinata alla scelta politica ovvero concessa quale appannaggio di casta.

Ai giudici tributari, così funzionanti, dovranno essere affiancati organi ausiliari parimenti efficienti.

Le attuali segreterie delle commissioni vanno anche ristrutturare, dotandole di un proprio organico, come per le cancellerie giudiziarie, con personale selezio-

nato, fornito di mezzi idonei per un regolare funzionamento in autonomia di gestione.

Onorevoli colleghi, a suo tempo i pareri richiesti agli uffici erano stati tutti favorevoli all'iniziativa, sebbene per quello fornito dalla direzione generale del contenzioso del Ministero delle finanze meglio sarebbe dire « favorevolissimo ».

Gli operatori del settore, le associazioni di categoria, l'Associazione dei dottori commercialisti avevano manifestato in diverse occasioni il loro consenso entusiastico.

Il numero di settembre 1980 della rivista *Riforma amministrativa* si esprimeva in termini lusinghieri: « uno schema di provvedimento che regola la materia in forma globale, organica, pertinente, formulato con tecnica legislativa ineccepibile ». Proseguendo più avanti: « Se esiste nella nostra classe politica la volontà di creare in Italia una giustizia tributaria degna di questo nome, non c'è bisogno di ulteriori studi e dibattiti ».

Nel frattempo è aumentato il *deficit* pubblico e questo dipende anche dalla imperfetta regolamentazione del contenzioso tributario. È un altro motivo, onorevoli colleghi, per chiedere fiduciosi il vostro consenso, come manifestazione di una precisa volontà politica.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI.

ART. 1.

1. È istituito il ruolo organico dei magistrati tributari addetti alle commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con la dotazione, indicata nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Il numero delle sezioni delle commissioni tributarie è fissato secondo la tabella B, allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. La Commissione tributaria centrale è composta dal presidente, dai presidenti di sezione e dai consiglieri, secondo la tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Ciascuna sezione della Commissione tributaria centrale è composta da un presidente titolare, da un presidente aggiunto e da quattro consiglieri.

3. Le sezioni deliberano con l'intervento del presidente e di quattro componenti.

4. I presidenti delle sezioni determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza.

5. Ove manchi in una sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente della commissione provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

ART. 3.

1. Il Presidente della Commissione tributaria centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze ed è scelto tra i presidenti di sezione della Commissione centrale con almeno dieci anni di servizio presso le commissioni tributarie.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, il Presidente della Commissione tributaria centrale è scelto tra i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.

3. I presidenti ed i componenti le sezioni della commissione tributaria centrale saranno nominati seguendo l'ordine del ruolo dei Consiglieri di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 4.

1. Le commissioni tributarie di secondo grado sono composte dal presidente, dai presidenti di sezione e dai consiglieri.

2. Ciascuna sezione delle commissioni tributarie di secondo grado è composta da quattro magistrati tributari e delibera con l'intervento del presidente e di due consiglieri.

3. La ripartizione delle sezioni tra le varie commissioni di secondo grado viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Nelle commissioni tributarie di secondo grado, divise in sezioni, il presidente della commissione presiede la prima sezione.

5. Il presidente della commissione tributaria di secondo grado, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

6. Lo stesso presidente, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal Consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le diverse sezioni.

7. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

8. Il presidente di ciascuna commissione di secondo grado ed i relativi presidenti di sezione vengono nominati seguendo l'ordine del ruolo dei consiglieri di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Successivamente, seguendo l'ordine dello stesso ruolo, vengono nominati i consiglieri componenti le commissioni tributarie di secondo grado.

9. In caso di assenza o impedimento, o vacanza temporanea, del presidente della commissione o della sezione, le funzioni di presidente saranno esercitate dal magistrato più anziano.

ART. 5.

1. Le commissioni tributarie di primo grado sono composte dal presidente, da presidenti di sezione e da magistrati.

2. Ciascuna sezione delle commissioni tributarie di primo grado è composta da quattro magistrati e delibera con l'intervento del presidente e di due magistrati.

3. La determinazione del numero delle sezioni, nell'ambito dei vari gradi di giurisdizione, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, fermo restando la dotazione complessiva di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

4. Nelle commissioni tributarie di primo grado, divise in sezioni, il presidente presiede la prima sezione.

5. Il presidente della commissione tributaria di primo grado, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

6. Lo stesso presidente, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base ai criteri fissati

dal Consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le diverse sezioni.

7. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni trimestre, stabilisce il calendario delle udienze.

8. I presidenti di ciascuna Commissione di primo grado ed i relativi presidenti di sezione vengono nominati seguendo l'ordine del ruolo dei consiglieri di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

9. I magistrati, componenti le commissioni tributarie di primo grado, vengono nominati seguendo l'ordine del ruolo dei magistrati di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

10. In caso di assenza o impedimento, o vacanza temporanea, del presidente della commissione o della sezione, le funzioni di presidente saranno esercitate dal magistrato più anziano.

CAPO II.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

ART. 6.

1. È istituito il Consiglio di presidenza delle commissioni tributarie, composto:

a) dal presidente della Commissione tributaria centrale;

b) da due presidenti di commissione tributaria di secondo grado;

c) da due presidenti di commissione tributaria di primo grado;

d) da due consiglieri (magistrati tributari di secondo grado);

e) da due magistrati (magistrati tributari di primo grado).

2. All'elezione dei componenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, partecipano tutti i magistrati tributari con voto personale, segreto e diretto.

3. Svolge le mansioni di segretario un direttore di segreteria di commissione tributaria con almeno dieci anni di servizio presso le commissioni.

4. Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Al consiglio di presidenza spetta formulare le proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla nomina dei magistrati delle commissioni tributarie nonché in ordine all'assegnazione ed ai trasferimenti degli stessi; cura, altresì, la compilazione e l'aggiornamento del ruolo secondo il disposto degli articoli 1 e 9 della presente legge e lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 8.

6. Il Consiglio di presidenza fissa, inoltre, i criteri di massima per la fissazione del calendario delle udienze e per la ripartizione dei ricorsi tra le varie sezioni delle diverse commissioni.

7. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i componenti eletti non sono immediatamente confermabili.

CAPO III.

ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA.

ART. 7.

1. I magistrati tributari non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali, salvo che siano posti fuori ruolo. Ad essi si estendono le cause di incompatibilità previste per i magistrati ordinari.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge sono estese ai magistrati tributari di cui all'articolo 1 tutte le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei magistrati di corrispondente qualifica della magistratura ordinaria.

ART. 8.

1. Le nomine a magistrato tributario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

b) gli avvocati dello Stato ed i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori;

c) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza o economia e commercio, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

d) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

e) i professori ordinari di discipline giuridiche ed economiche con almeno cinque anni di insegnamento di ruolo;

f) i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale, muniti della laurea in giurisprudenza o economia e commercio, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici per la carriera direttiva ed abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo in detta carriera;

g) i procuratori legali ed i dottori commercialisti iscritti all'albo da cinque anni.

2 La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un magistrato tributario con qualifica non inferiore a presidente di commissione tributaria di secondo grado con funzioni di presidente, da due magistrati tributari con qualifica non inferiore a consigliere, da due docenti universitari.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di segreteria delle commissioni tributarie con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.

4. Le prove d'esame tenderanno ad accertare, fra l'altro, la preparazione giuridico-finanziaria dei candidati con particolare riferimento al diritto tributario.

ART. 9.

1. Le nomine a consigliere (magistrato d'appello) vengono conferite, per merito assoluto, ai magistrati che abbiano prestato otto anni di servizio presso le commissioni tributarie seguendo l'ordine del ruolo.

2. Maturata l'anzianità le promozioni si avranno anche in soprannumero ferma restando la dotazione organica di cui alla tabella A.

3. I magistrati tributari, ad eccezione del presidente della Commissione centrale che viene nominato secondo il disposto dell'articolo 3, vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio di presidenza della magistratura tributaria.

CAPO IV.

PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA.

ART. 10.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito provvedimento legislativo per l'istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria delle commissioni tributarie, adottando gli stessi criteri vigenti per i ruoli delle cancellerie giudiziarie.

2. Sino alla data di emanazione dell'apposito provvedimento legislativo di cui al comma 1 le segreterie delle com-

missioni continuano ad avvalersi del personale indicato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

CAPO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 11.

1. Ai fini della copertura dei posti di cui alla tabella A, la Presidenza del Consiglio dei ministri bandisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) un concorso per titoli ed esami a 420 posti di magistrato tributario, da suddividere per le 420 sezioni di primo grado, secondo il disposto dell'articolo 8 della presente legge;

b) due concorsi per soli titoli uno a 780 posti di magistrato tributario ed uno a 1.472 posti di consigliere (magistrato di appello), riservati ai componenti le attuali commissioni tributarie ed ai funzionari direttivi appartenenti ai ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, purché forniti della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

2. A tal fine, come pure per i concorsi di cui all'articolo 8, è esclusa qualsiasi equiparazione ad altri titoli di studio equipollenti prevista da altre disposizioni di legge.

3. Al concorso per magistrato possono partecipare i componenti le commissioni tributarie ed i funzionari suddetti con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, nonché i direttori aggiunti di divisione con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

4. Al concorso per consigliere possono partecipare i componenti le commissioni tributarie con almeno sette anni di servizio nelle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-

bre 1972, n. 636, ed i funzionari direttivi di cui sopra con qualifica non inferiore a primo dirigente.

5. I provvedimenti di nomina, conseguenti all'espletamento dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, devono essere emanati entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva.

ART. 12

1. Le tre commissioni giudicatrici, di cui all'articolo 11, sono nominate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono composte da un presidente di sezione della Corte di cassazione, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da due professori universitari.

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva dei concorsi per titoli, di cui alla lettera *b)*, del comma 1 dell'articolo 11, sono considerati titolo di precedenza:

a) l'anzianità di servizio comunque prestato presso le commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

b) l'aver prestato servizio nei ruoli della magistratura ordinaria o speciale, nei ruoli della carriera direttiva centrale o periferica del Ministero delle finanze, ovvero nei ruoli di assistente universitario alle cattedre di materie giuridiche;

c) l'iscrizione all'albo degli avvocati e dei procuratori legali, ovvero l'aver esercitato l'attività di procuratore legale, ovvero l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti;

d) l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche;

e) laurea in giurisprudenza.

3. La determinazione dei vari titoli valutabili è effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le mansioni di segretari sono svolte da tre funzionari dell'amministrazione finanziaria con la qualifica non inferiore a direttore di divisione.

5. Il concorso di cui alla lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 11, deve essere espletato entro un anno dalla pubblicazione del relativo bando; i concorsi di cui alla lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 11 devono essere espletati entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo bando.

ART. 13.

1. Tutti i membri delle commissioni, che non superano o non partecipano ai concorsi di cui all'articolo 11 e che non siano stati nominati magistrati tributari a norma della presente legge, cessano dall'incarico con l'entrata in servizio dei magistrati tributari.

2. I componenti le attuali commissioni tributarie, che abbiano superato i concorsi previsti dall'articolo 11 e siano stati nominati magistrati tributari, possono richiedere l'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai magistrati tributari che abbiano una pregressa anzianità maturata nei ruoli della magistratura ordinaria o speciale ovvero della pubblica amministrazione (ivi comprese le regioni e gli enti pubblici a carattere nazionale), ovvero con l'iscrizione alla cassa pensioni avvocati, compete il ricongiungimento dei servizi ai fini pensionistici.

4. Il servizio comunque prestato dagli stessi presso le commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è interamente valutabile per la progressione di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 14.

1. Le spese per il funzionamento delle commissioni tributarie, comprese quelle relative al personale di segreteria, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e

la loro manutenzione gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Alla ripartizione dei fondi per il funzionamento delle segreterie e dell'ufficio del massimario della Commissione tributaria centrale si provvede, per ciascun anno, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base delle proposte dei presidenti delle varie commissioni.

3. All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti di bilancio, già disposti per i precedenti esercizi finanziari, sui capitoli 6416 e 6417 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e con eventuale riduzione dello stanziamento del capitolo per le spese impreviste.

TABELLA A
(comma 1, articolo 1)

RUOLO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI CON L'EQUIPARAZIONE
ALLA CORRISPONDENTE QUALIFICA DELLA MAGISTRATURA
ORDINARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTALE

Presidente	1
(Equiparato al Presidente di Cassazione)	
Presidenti di sezione	12
(Equiparati ai Presidente di sezione della Cassazione)	
Consiglieri	60
(Equiparati ai Consiglieri della Corte di cassazione)	

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI SECONDO GRADO

Presidenti di commissione	95
(Equiparati al Presidente della Corte di appello)	
Presidenti di sezione	155
(Equiparati ai Presidenti di sezione della Corte di appello)	
Consiglieri	750
(Equiparati ai consiglieri della Corte di appello)	

COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO

Presidenti di commissione	159
(Equiparati ai presidenti di tribunale)	
Presidenti di sezione	241
(Equiparati ai presidenti di sezione del tribunale)	
Magistrati	1.200
(Equiparati ai magistrati di tribunale)	

Totale . . . 2.673

TABELLA B
(comma 2, articolo 1)

SEZIONI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione tributaria centrale	12
Commissioni tributarie di secondo grado	250
Commissioni tributarie di primo grado	400
	<hr/>
Totale sezioni	662
	<hr/> <hr/>